



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Perugia, data del protocollo

Alla Regione Umbria

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

E.p.c

A Tutti i Comuni

Classifica: 04.22.07

Riferimento Ns. prot. 7052 del 13.04.2023

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/2005.

Oggetto: Chiarimenti in merito al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 D.lgs 42/2004

Con riferimento alla nota della Regione acquisita in data 13.04.2023 prot. n.7052 è necessario specificare quanto segue.

La tematica in oggetto, come noto, è stata investita negli ultimi tempi da importanti modifiche giurisprudenziali che hanno provocato un vero e proprio *revirement* nella concreta applicazione dell'art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004.

Proprio per una corretta ed unanime interpretazione delle ultime sentenze si è cercato di dissipare ogni dubbio, ponendo innanzitutto un quesito specifico e dettagliato alla Direzione generale Archeologia, Belle Arti e paesaggio e all'Ufficio legislativo del nostro Ministero (prot. 19276 del 29.09.2022).

Il riscontro al suddetto quesito è pervenuto con la circolare n° 38 del 4.09.2023 del Segretariato Generale **(All.1)** che richiama il parere n. 19133 del 19.07.2023 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura **(All.2)**.

L'ufficio Legislativo, in sintesi, ha aderito alla tesi sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, in base al quale **non** assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3026 del 2022 Sezione VI che sostiene che: **" il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno" (All.3).**

La suddetta conclusione, quindi, è stata considerata dall'Ufficio legislativo maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevati ex art 167 comma 4 lett. a) del D.lgs 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici, discostandosi, in tal modo, dall'interpretazione fornita con la precedente circolare n. 33/2009.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, lo stesso Segretariato generale, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, al fine di garantire un'applicazione uniforme della norma in questione,



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it

PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

ha invitato i competenti Uffici del nostro Ministero a volersi attenere all'interpretazione fornita dall'Ufficio legislativo con parere prot. 19133 del 19.07.2023, in modo da garantire l'applicazione univoca dell'art.167 comma 4 del Dlgs 42/2004.

MG

Il Soprintendente
Ing. Giuseppe Lacava
Firmato digitalmente
(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221

Sito web: www.sabap-umbria.beniculturali.it - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it

PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it